Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2213

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LAURO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 2010

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di riconoscimento giuridico dei partiti politici

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

ONOREVOLI SENATORI. – La presente proposta di legge si prefigge lo scopo di sanare la grave lacuna, tuttora presente nel nostro ordinamento, della mancata attuazione dell'articolo 49 della Carta fondamentale, il quale recita testualmente: «Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale».

A detta formulazione i Costituenti giunsero sulla base del nuovo ruolo assunto dai partiti politici nella società rispetto al modello che aveva caratterizzato l'esperienza parlamentare prefascista.

Ai cittadini è assegnata la titolarità del diritto alla partecipazione politica, ai partiti la funzione di realizzare il necessario collegamento tra questi e i governanti attraverso l'aggregazione delle domande che si formano sulla base di una visione comune e consentire, in tal modo, scelte collettive semplificate e strutturate.

È convinzione generale, ormai, che siano venute meno le argomentazioni che per lungo tempo hanno determinato una sostanziale diffidenza verso l'adozione di una disciplina legislativa del partito politico fondata sul timore di poter ledere in qualche modo l'autonomia organizzativa e il libero dispiegarsi dell'iniziativa politica secondo la specificità di ciascun partito.

Con ogni probabilità, la disciplina proposta con il presente disegno di legge potrà contribuire superare quella che da molti osservatori è definita come «crisi della forma partito» in un momento caratterizzato da sempre crescenti elementi di personalizzazione della politica e della rappresentanza.

Il disegno di legge introduce due elementi minimi che possano garantire l'esercizio effettivo del metodo democratico all'interno dei partiti: il riconoscimento giuridico del partito e lo statuto.

Con l'articolo 1 si provvede a definire la personalità giuridica dei partiti politici che assume la forma dell'associazione riconosciuta. Altre proposte di legge, probabilmente ancora prigioniere di quella remora cui si è già fatto cenno, in base alla quale si teme una perdita di indipendenza ed autonomia dei partiti, propongono quella della associazione non riconosciuta. La scelta qui operata va nella direzione dell'associazione riconosciuta come persona giuridica. In base al regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, i partiti acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, come previsto per le fondazioni e le altre associazioni.

Con l'articolo 2, viene poi disciplinato lo statuto degli organi dirigenti e delle relative competenze, le procedure di approvazione di atti politici, i diritti e i doveri degli iscritti, la previsione di un bilanciamento delle presenze di genere nella misura massima dei due terzi negli organi collegiali, le misure disciplinari adottabili e le corrispondenti procedure di ricorso nonché le procedure necessarie alla modifica dello statuto, del simbolo o del nome del partito stesso.

L'articolo 3 disciplina la pubblicazione dello statuto e quella delle eventuali successive modificazioni nella *Gazzetta Ufficiale*, che devono avvenire, rispettivamente, entro un mese dalla data di iscrizione del partito

nel registro delle persone giuridiche ovvero dalla data di approvazione delle citate modifiche. Allo statuto del partito è allegato, anche in forma grafica, il simbolo, che con il nome costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito medesimo. Una volta acquisita la personalità giuridica, la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* è condizione per poter accedere ai finanziamenti pubblici a favore dei partiti, come disciplinati dalla normativa vigente, compresi i contributi previsti per gli organi di informazione di partito e le agevolazioni fiscali.

L'articolo 4 è una norma di rinvio. Per quanto non espressamente previsto dallo statuto, ai partiti si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione e natura giuridica dei partiti politici)

1. I partiti politici sono associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

Art. 2.

(Statuto)

1. Al fine di assicurare il carattere democratico dell'ordinamento interno dei partiti politici in conformità ai princìpi di cui all'articolo 49 della Costituzione, lo statuto di ogni partito politico deve indicare:

a) gli organi dirigenti, le loro competenze e le modalità della loro elezione;

b) le procedure per l'approvazione degli atti che impegnano il partito politico;

c) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia, nonché le regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli iscritti, la cui consultazione deve essere sempre possibile a ogni iscritto, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

d) le modalità per assicurare che negli organi collegiali nessun genere sia rappresentato in misura superiore a due terzi;

e) i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze in tutti gli organi collegiali e la loro partecipazione alla gestione delle risorse pubbliche conferite per legge al partito politico;

f) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad adottarle e le relative procedure di ricorso;

g) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e il nome del partito politico;

h) le modalità con le quali gli iscritti partecipano alle diverse votazioni previste dallo statuto, assicurando, quando è prevista, l'effettiva segretezza del voto.

3. Lo statuto disciplina, altresì, le modalità con cui procedere all'adozione delle norme integrative e modificative dello statuto stesso, nel rispetto di quanto stabilito dalla presente legge.

Art. 3.

(Pubblicazione dello statuto)

1. Lo statuto del partito e le eventuali modificazioni apportate allo stesso sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione del partito nel registro delle persone giuridiche di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 10 febbraio 2000, n. 361, ovvero dalla data di approvazione delle modificazioni allo statuto.

2. Allo statuto del partito è allegato, anche in forma grafica, il simbolo, che con il nome costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito medesimo.

3. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dello statuto e delle eventuali modificazioni apportate allo stesso è condizione per accedere ai rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie, nonché alle agevolazioni, di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, ivi compresi i contributi pubblici concessi alle imprese editrici di quotidiani e periodici anche telematici o alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partito, previsti dalla legislazione vigente in materia.

Art. 4.

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dallo statuto, ai partiti si applicano le disposizioni del codice civile e le norme vigenti in materia.

€ 1,00